CONVITTO NAZIONALE di STATO "T. CAMPANELLA"
Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. –C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804
Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it
E-mail: rcvc010005@istruzione.it PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO VIGILANZA

ALUNNI

Aggiornato con delibera del Collegio dei Docenti di giorno 15 Settembre 2025 e approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 16 Settembre 2025 e confermato con delibera del Collegio dei Docenti del 14/09/2026

INDICE

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO…..pag. 2

Art. 1 RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI ……pag. 2

Art. 2 RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI ……pag. 3

Art. 3 ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI/E DALLA SCUOLA……pag. 4

Art.4 VIGILANZA IN CLASSE……pag. 6

Art. 5 VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO……pag. 8

Art. 6 VIGILANZA SUI MINORI DIVERSAMENTE ABILI……pag. 8

Art. 7 CAMBIO DI TURNO TRA I DOCENTI DELLA CLASSE……pag. 8

Art. 8 VIGILANZA DEGLI ALUNNI/E IN CASO DI SCIOPERO……pag. 9

Art. 9 SPOSTAMENTO TRA AULE, PALESTRA, LABORATORI……pag. 9

Art. 10 VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA……pag. 10

Art. 11 VIGILANZA DURANTE LA MENSA……pag. 10

Art.12 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI POMERIDIANE……pag. 10

Art. 13 ESPERTI ESTERNI……pag. 10

Art. 14 VIGILANZA DURANTE GLI INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA……pag. 11

Art.15 VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE/USCITE DIDATTICHE....pag.11

Art. 16 INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI/E……pag. 12

Art. 17 SORVEGLIANZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI……pag. 12

Art. 18 TUTELA DEI MINORI……pag. 13

Art. 19 VIGILANZA DEL PERSONALE EDUCATIVO……pag. 13

Art. 20 NORME FINALI……pag. 13

PREMESSA

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di proteggere gli alunni per tutto il periodo della loro presenza negli spazi di pertinenza dell'Istituto Scolastico. Tenendo conto che la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, con il presente Regolamento in materia di vigilanza sugli alunni si predispongono alcune misure organizzative finalizzate a impedire il verificarsi di eventi dannosi o di situazioni di pericolo, per gli allievi, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. **Tutto il personale della scuola è tenuto a rispettarlo scrupolosamente.**

Al **Dirigente Scolastico**, in materia di vigilanza sugli alunni, spettano compiti organizzativi (art. 25 D.Lgs 165/2001), per cui è sua competenza e responsabilità (exart. 2043 e 2051 Codice Civile) porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. È di sua competenza attivare provvedimenti volti a far approvare un regolamento di Vigilanza. Spetta al **D.S.G.A.** predisporre, attraverso il piano delle Attività, l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando la vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche nell'anno scolastico in corso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice Civile, artt. 2043, 2047, 2048; art. 6 DPR 416/74; art 61, L.312/80; D.Lgs 297/94; DI n. 44 dello 01/02/01; D.Lgs 81/08; art. 29 - comma 5 del CCNL Scuola 2006-09; Statuto delle studentesse e degli studenti; Regolamento d'istituto.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "...I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio. Si sottolinea, comunque, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite, al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da questi commesso. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell'art. 2048, 1° c. e quella del precettore, art. 2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di culpa in vigilando, non anche dalla culpa in educando, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (Cassazione, sezione III, 21.9.2000, n. 12501). Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza

Le misure organizzative adottate dal presente Regolamento sono contenute nei seguenti articoli.

Art. 1 RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento degli studenti/alunni/scolari alla scuola e termina con l'uscita degli stessi (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo

il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

La responsabilità per il cosiddetto *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo ***imprevedibile*, *repentino* e *improvviso*.**

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l' obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

I docenti hanno il dovere di vigilare sugli allievi durante l'ingresso in aula e per tutto il tempo di permanenza degli stessi a scuola, nonché durante gli spostamenti da e per i laboratori e le palestre e al momento dell'uscita dall'edificio. Inoltre, ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che stiano lontani da fonti di pericolo, che restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora, che il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

Art. 2 RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo in tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo in quelli in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo); vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente per particolari urgenze e necessità; a essi vengono affidate le chiavi di accesso agli edifici scolastici e agli spazi interni; spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria o la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri. Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule, la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso a estranei non autorizzati. I collaboratori conducono nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; sorvegliano i corridoi e le classi, anche durante il cambio dell'ora; controllano che non siano fatti pervenire dall'esterno cibo o oggetti vari.

Sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie d'accesso (porte, cancelli…). Le porte d'accesso devono essere sempre rigorosamente chiuse e nessuna via di ingresso deve risultare incustodita, se aperta; i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per attività inerenti il servizio; non possono rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.
I collaboratori scolastici svolgeranno l'attività di vigilanza attenendosi al Piano delle attività redatto dal D.S.G.A, che stabilisce un piano articolato di posizionamento del personale al fine di consentire il controllo generale negli spazi temporali. Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U. 81/08.

Art. 3 ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI/E DALLA SCUOLA

L'istituzione scolastica ha l'obbligo di sorvegliare e custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'istituto fino alla loro uscita. A tal fine organizza e disciplina gli orari di accoglienza e di permanenza degli allievi negli spazi scolastici sulla base della dotazione dell'organico docente e collaboratore scolastico.

ENTRATA

Gli alunni non possono entrare nei locali scolastici prima dell'orario stabilito.
Il Dirigente Scolastico può autorizzare l'eventuale ingresso anticipato in deroga solo ove ricorrano particolari condizioni e dietro formale richiesta dei genitori/tutori. Gli alunni autorizzati saranno presi in custodia all'ingresso dai collaboratori scolastici, sino all'inizio delle lezioni.

I docenti

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti atrovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Se un infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l'onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe, ne risponde il collaboratore scolastico addetto alla vigilanza ai piani e all'ingresso.
L'insegnante è obbligato a indicare sul registro elettronico le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dei propri alunni, e a controllare le giustificazioni per le assenze compiute. I docenti hanno l'impegno vincolante di segnalare al Dirigente Scolastico o al suo referente frequenze irregolari o assenze prolungate. Lo stesso obbligo è a capo del personale educativo in orario pomeridiano.

I collaboratori scolastici

In merito alla regolamentazione dell'entrata degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio delle lezioni, **presso ciascun ingresso sarà presente un collaboratore scolastico** che presterà la dovuta vigilanza sugli alunni.
Considerato che nello stesso turno è possibile fruire del servizio di altri collaboratori, questi avranno cura di sorvegliare il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
I collaboratori devono vigilare gli alunni che entrano in ritardo nel loro percorso fino alla classe.

USCITA

Gli alunni non possono uscire dai locali scolastici prima dell'orario stabilito: l'uscita anticipata autonoma è autorizzata dal Dirigente scolastico solo ove ricorrano particolari condizioni e comunque dietro formale richiesta prodotta da entrambi igenitori o da chi ne fa le veci.

L'uscita anticipata occasionale non autonoma dell'alunno è consentita solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo collaboratore, unicamente in presenza di un genitore o di persona maggiorenne con delega scritta recante estremi del documento di identità del delegato e dei deleganti.

L'alunno autorizzato all'uscita anticipata sarà affidato in custodia, dal docente in servizio, al collaboratore scolastico, il quale provvederà ad accompagnarlo fino all'uscita.

All'uscita da scuola al regolare orario di termine delle lezioni, gli alunni al di sotto dei 14 anni devono essere sempre prelevati da un genitore/tutore al cancello di scuola. I genitori/tutori impossibilitati a prelevare i figli possono:

- richiedere l'uscita autonoma dell'alunno
- delegare, in forma scritta, uno o più adulti maggiorenni, allegando copia dei propri documenti di riconoscimento e di quelli del delegato.

Nel caso di minori non autorizzati all'uscita autonoma, i genitori/tutori o i loro delegati sono tenuti a essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro dell'alunno avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

I genitori/tutori sono tenuti a fornire le indicazioni necessarie affinché il docente sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini. In caso di ritardo protratto oltre i 5 minuti, fatto eccezionale e non abituale, il genitore/tutore, che non sia presente per prelevare il proprio figlio all'uscita, dovrà avvertire telefonicamente la scuola.

In assenza del genitore/tutore, di cui non si abbia notizia di eventuale ritardo, il docente di classe presente al termine delle lezioni accompagnerà l'alunno all'ingresso principale (Via Aschenez) e lo assegnerà al collaboratore per la vigilanza. Se il genitore non è rintracciabile e/o non si presenta e il ritardo dovesse protrarsi oltre i 30 minuti senza giustificato motivo, il collaboratore scolastico, che ha ricevuto il minore in vigilanza, provvederà a informare il DS o un suo collaboratore, i quali a loro volta avviseranno le autorità di competenza (Vigili Urbani, Polizia) e chiederanno un loro intervento per affido in sicurezza del minore del medesimo.

I docenti

L'uscita da scuola avviene per classi, con la vigilanza del personale docente e dei collaboratori scolastici.

I docenti accompagnano le rispettive classi e sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio. All'uscita, i minori, se non riconsegnati al genitore/tutore legale o altro delegato, saranno affidati alla vigilanza di personale docente o collaboratore scolastico, in luogo dove normalmente non sussistono situazioni di pericolo, o in condizioni tali da non porne a repentaglio l'incolumità. I docenti potranno consentire l'uscita autonoma solo degli alunni in possesso di autorizzazione del Dirigente Scolastico.

In caso di ritardo occasionale del genitore/tutore (o persona delegata) di minore di 14 anni non autorizzato all'uscita autonoma, il docente a cui spetta la vigilanza, dopo aver atteso per qualche minuto oltre l'orario d'uscita, accompagnerà l'alunno all'ingresso principale (Via Aschenez) e lo affiderà al collaboratore scolastico di postazione. Il collaboratore addetto al centralino contatterà telefonicamente la famiglia dell'alunno per capire le motivazioni del ritardo. Qualora non si riuscisse a reperire i genitori e/o il mancato ritiro dovesse protrarsi oltre i 30 minuti senza giustificato motivo, il collaboratore scolastico che ha ricevuto il minore in vigilanza provvederà a informare il DS o un suo collaboratore, i quali, a loro volta, avviseranno le autorità di competenza (Vigili Urbani, Polizia) e chiederanno un loro intervento per affido in sicurezza del minore medesimo.
Durante il periodo di vigilanza sul minore da parte del collaboratore scolastico, quest'ultimo svolgerà tale compito con priorità rispetto alle ordinarie attività di riordino aule e avrà cura, qualora dovesse verificarsi in quel lasso di tempo l'avvicendarsi del turno di servizio, di affidare il minore al collega subentrante con comunicazione al DSGA.

I collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.
Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.
In generale, se il docente deve accompagnare gli allievi in uscita e, successivamente, recarsi in un'altra classe, il collaboratore vigilerà su quest'ultima sino all'arrivo dello stesso.
Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
I collaboratori scolastici dovranno sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, quando affidati in caso di ritardo.

Art. 4 VIGILANZA IN CLASSE

La vigilanza in classe è compito esclusivo del docente. In caso di incidente occorso all'alunno, il docente deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti o simili. L'art. 2048 c.c., pone in essere, per chi è incaricato della sorveglianza, una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo. Il docente, ad esempio, risponde se il danno causato da un alunno trova origine in un clima di generale IRREQUIETEZZA generato dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive.
La presenza dei docenti dovrà sempre risultare dalla firma sull'apposito registro elettronico. L'eventuale eccezionale ritardo dovrà essere comunicato tempestivamente

agli uffici di segreteria.
Qualora si fosse nella necessità di suddividere gli alunni di una classe per l'improvvisa assenza del docente in orario e non fosse possibile sostituirlo con altro personale, i gruppi di alunni, suddivisi dal docente dell'ora precedente, saranno accompagnati dal collaboratore scolastico alla classe ospitante. I nominativi degli alunni "ospiti" vanno sempre riportati nel registro della classe "ospitante".
La vigilanza sui minori diversamente abili deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dall'assistente socio sanitario e/o qualsiasi altro operatore che ne abbia la cura o dal docente della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

I docenti

Durante l'esercizio delle attività didattico-educative, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
Ai docenti spetta il compito di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e di adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche cherestino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.
In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, controllando che
- gli studenti tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciati in ordine e puliti;
- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in Dirigenza ogni responsabilità individuale;
- non siano consumati panini o bevande nelle aule (tranne che durante l'intervallo antimeridiano e pomeridiano) e nei laboratori;
- non si fumi o si introducano e/o consumino bevande alcooliche all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari restino spenti durante l'orario scolastico
- non vengano effettuate riprese audio - video.

A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dal responsabile per la sicurezza (es. disposizione banchi, ingombro vie di uscita…).
I docenti possono autorizzare l'uscita dell'alunno dalla classe per il solo uso dei servizi igienici (non più di un alunno per volta) o, comunque, come da regolamento generale. Non faranno uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (fotocopie, reperimento di materiale. Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario). È, altresì, vietato servirsi degli alunni e del personale ATA per richieste personali.
I docenti devono evitare, nei casi di indisciplina, di allontanare dall'aula l'alunno e di farlo sostare in corridoio. In tal modo non viene garantita la vigilanza sul minore. Se necessario, si fa ricorso ad altri provvedimenti disciplinari.
È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e di lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di

allontanarsi dall'aula, di incaricare di vigilare momentaneamente sugli alunni, per un tempo limitato e strettamente necessario, un altro docente a disposizione o un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe.

I docenti non possono, per nessuna ragione, abbandonare immotivatamente il plesso scolastico durante le ore di servizio.

I collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici non si possono rifiutare di effettuare la vigilanza se richiesta dal docente, come disposto dal profilo professionale. Essi sono responsabili per i danni subiti dagli alunni a causa della loro omessa vigilanza solo se hanno ricevuto l'affidamento dei medesimi.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche/educative, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici (fumo, utilizzo del cellulare), degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza degli alunni di una classe durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

Art. 5 VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio coadiuvati, nell'intervallo, dal collaboratore scolastico preposto al piano.

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi, l'obbligo, durante questa attività, si accentua, a ragione della maggiore pericolosità (Corte dei Conti sez. reg Umbria 25/07/1997 n. 373). La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggior attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo seriesce a dimostrare che, pur essendo presente non ha potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso.

Art. 6 VIGILANZA SUI MINORI DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza sui minori in situazione di handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni o impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore o dal docente della classe o dall'assistente educativo se presente, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Art. 7 CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI DELLA CLASSE

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula a un'altra deve essere effettuato il più celermente possibile.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti

nelle classi e, avuto affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.

I docenti

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o fin quando non sia disponibile, per la sorveglianza, un collaboratore scolastico in servizio al piano. Nel caso in cui l'insegnante sia libero nell'ora successiva, dovrà attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro insegnante, la vigilanza sarà garantita dal docente cui non sia richiesta l'immediata presenza in altra classe.

Il docente che inizi le lezioni dopo la prima ora o che abbia avuto un'ora 'libera', è tenuto a farsi trovare, al suono della campana, davanti all'aula della classe in cui presti servizio, in modo da consentire un rapido avvicendamento con il collega che abbia appena terminato la lezione; quest' ultimo si recherà tempestivamente nell'aula in cui sia programmata la sua lezione successiva, consentendo, a propria volta, al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza.

Ogni insegnante è, altresì, tenuto a verificare la presenza degli alunni a ogni cambio dell'ora, a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla Dirigenza o collaboratore del Dirigente Scolastico eventuali anomalie.

I collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato lalezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e segnalare tempestivamente alla Dirigenza (o referente) eventuali emergenze.

Art. 8 VIGILANZA DEGLI ALUNNI/E IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il personale docente e non docente, ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982). I docenti non saranno però impiegati in qualità di supplenti nelle classi "scoperte" ma, semplicemente, a vigilare sull'incolumità dei minori. In mancanza di comunicazioni, da parte dei docenti, di propria eventuale adesione allo sciopero, si informeranno le famiglie che non potrà essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni; in tal caso si inviteranno i genitori ad accompagnare personalmente a scuola i figli e a verificarne l'effettivo ingresso, in quanto la scuola non è in grado di stabilire anticipatamente le specifiche modalità del servizio per ciascuna classe.

In caso di sciopero la scuola adotterà le modalità operative previste in contrattazione d'Istituto e dalla normativa vigente in materia:

- 5 giorni prima di ogni azione di sciopero (o comunque non appena la scuola ne avrà ricevuto comunicazione) sarà inviato ai genitori avviso circostanziato con indicazione delle modalità del servizio per il giorno dello sciopero, sulla base delle dichiarazioni preventive e volontarie dei docenti.

Art. 9 SPOSTAMENTO TRA AULE, PALESTRA, LABORATORI

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra. Tali trasferimenti possono essere effettuati anche con la collaborazione del personale ausiliario, qualora se ne ravvisi la necessità.

Spetta ai docenti di Scienze motorie accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario.

È richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni.

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

L'istituto non risponde di oggetti, cellulari o denaro lasciati incustoditi dagli allievi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

Art. 10 VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è esclusa nelle seguenti fattispecie:

- se il docente è nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- se il gioco non è di per sé pericoloso;
- se non sono state violate le regole del gioco;
- se la palestra o l'ambiente nel quale si svolge l'attività è in sicurezza;

Art. 11 VIGILANZA DURANTE LA MENSA

La vigilanza sugli alunni durante la refezione scolastica e prima dell'inizio delle lezioni pomeridiane è affidata al personale educativo in servizio. Gli alunni/e devono essere sempre accompagnati dagli educatori nei loro spostamenti da e per il refettorio.

Il personale educativo incaricato della vigilanza (secondo le assegnazioni predisposte dal Dirigente scolastico) è tenuto ad assistere al corretto svolgimento delle operazioni di distribuzione e consumo del cibo, garantendo la vigilanza, per evitare che gli alunni mettano in atto comportamenti e giochi pericolosi.

Gli educatori abitueranno gli allievi a un'adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno ed educheranno gli studenti a comportamenti corretti.

Art. 12 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI POMERIDIANE

La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari svolte a scuola, previste nel PTOF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti curricolari che organizzano tali attività. Gli alunni accederanno ai locali della scuola all'inizio dell'attività accolti nell'atrio dal docente, per essere accompagnati in aula. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza. Gli alunni semiconvittori saranno, invece, accompagnati in aula direttamente dall'educatore che

ha in consegna la squadra coinvolta nelle attività extracurricolari.

Art. 13 ESPERTI ESTERNI

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità della vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto, nel caso di intervento in classe di "esperti" il docente o educatore deve restare nella classe ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento. I genitori possono essere invitati a scuola come esperti, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni.

Art. 14 VIGILANZA DURANTE GLI INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA

I genitori sono invitati a non portare i figli a scuola per le varie riunioni scolastiche e/o incontri scuola/famiglia ma, qualora fossero costretti a farlo, dovranno vigilarli personalmente e non lasciarli vagare da soli nei locali scolastici o nel cortile dell'edificio scolastico. La scuola in questo caso non assume alcuna responsabilità di vigilanza e sorveglianza.

Art. 15 VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE/USCITE DIDATTICHE

Per le uscite e le escursioni a piedi, con finalità didattiche, ricreative o culturali, per mete o con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire il consenso degli esercenti la patria potestà familiare sugli alunni, espresso e firmato su apposito modello scaricabile dal sito del Convitto.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare i docenti nel rapporto di uno ogni quindici alunni, salvo eventuali deroghe. Si rimanda al Regolamento uscite e viaggi di istruzione.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero di partecipanti, un accompagnatore fino a due alunni disabili in rapporto alla gravità.

Sarà richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare il cartellino di riconoscimento o comunque un segno distintivo di appartenenza alla scuola (cappellino, divisa, etc…)

I docenti

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente Scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono a essi affidati e non possono in alcun

momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Spetta ai docenti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche sono assimilate a tutti gli effetti alle attività didattiche. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto. I genitori restano responsabili del comportamento del figlio anche in viaggio di istruzione, soprattutto nelle situazioni (ad esempio di riposo notturno) ove va dato rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando).
Al rientro da uscite didattiche o viaggi di istruzione, i docenti dovranno affidare il minore esclusivamente al genitore/tutore a meno che gli stessi non abbiano compilato lo specifico modello L (Autorizzazione rientro autonomo uscita didattica/viaggio/ stage).
Per ogni altra indicazione vedasi il Regolamento di Istituto in materia di visite guidate e viaggi di istruzione.

Art. 16 INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI/E

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni:

1. In caso di malessere o malore lieve l'alunno viene assistito dal personale addetto al Primo Soccorso e dal collaboratore scolastico del piano. Se tale malessere si risolve, l'alunno può essere riaccompagnato in classe; in caso contrario sarà avvisata la famiglia affinché prelevi l'allievo o dia precise e opportune istruzioni.
2. In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata da parte deldocente presente la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di allertare subito il 118.
3. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico.
4. Al verificarsi di un infortunio i docenti (o i collaboratori scolastici nel caso di incidenti ad alunni non ancora entrati in classe) devono produrre immediatamente apposita dichiarazione dettagliata tendente a descrivere la dinamica dell'accaduto.
È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e, quindi, non copra il danno, che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.
5. In caso di intervento medico e ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata.
6. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo tali fattori di rischio.

7. La segreteria provvederà a informare l'Assicurazione convenzionata con l'Istituto e l'INAIL.

Art. 17 SORVEGLIANZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Nell'ambito dei servizi generali della scuola è prevista la custodia e la sorveglianza sui locali scolastici. Tale compito è affidato ai collaboratori scolastici come prevede il loro profilo contrattuale.

È compito dei collaboratori scolastici assicurare la necessaria e adeguata sorveglianza degli ingressi degli edifici scolastici, con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre attività connesse al funzionamento della scuola in particolare durante i periodi di presenza degli alunni. Pertanto si forniscono le seguenti istruzioni di massima:

1. all' ingresso dell'edificio deve essere assicurata, durante lo svolgimento delle attività scolastiche con gli alunni, la presenza costante e continuativa di un collaboratore scolastico per controllare e regolare l'accesso degli utenti e degli estranei. Gli estranei potranno accedere solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico;
2. anche durante le attività, che non prevedono la presenza degli alunni (riunioni, incontri collegiali, incontri scuola/famiglia...), la porta d'ingresso dovrà rimanere chiusa o sorvegliata, se aperta.

Art. 18 TUTELA DEI MINORI

Si rappresenta l'obbligo da parte di tutti i docenti, educatori e collaboratori scolastici di vigilare sulle condizioni di benessere psicofisico degli alunni.

In presenza di situazioni particolari difficili riconducibili a problematiche familiari o scolastiche o relazionali è necessario che si informi il Dirigente Scolastico

Art. 19 VIGILANZA DEL PERSONALE EDUCATIVO

Le norme dettagliate nel presente Regolamento si intendono estese al personale educativo.

Art. 20 NORME FINALI

La Premessa è parte integrante del presente regolamento.

Tutto il personale è tenuto a segnalare al Dirigente Scolastico e al DSGA situazioni di difformità rispetto a quanto riportato nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e fa riferimento ad esso per quanto non esplicitamente citato.

Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Francesca Arena
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa